



APIINDUSTRIA
associazione per l'impresa

DECRETO SULLA COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/8/CE

Con la presente si informa che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2007, il Decreto Legislativo 8 febbraio 2007 n. 20, che recepisce ed attua in Italia la Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 sulla promozione della cogenerazione ad alto rendimento, vale a dire la produzione combinata in un unico processo di energia elettrica e di energia termica.

Si riassumono di seguito i principali contenuti innovativi del suddetto decreto legislativo.

- Definizione di cogenerazione ad alto rendimento basata su calcoli (e relativi parametri, tra cui: indice di risparmio energetico – IRE - come da delibera AEEG n. 42/02) alternativi a quelli indicati della direttiva 2004/8/CE, benché in linea negli effetti in termini di risparmio energetico con la medesima direttiva.
- Riorganizzazione dei criteri per l'assegnazione dei certificati bianchi alla cogenerazione ad alto rendimento.
- Estensione della disciplina dello scambio sul posto anche all'elettricità prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento di piccola taglia con potenza nominale fino a 200 kW (finora lo scambio sul posto era garantito solo all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili con potenza inferiore ai 20 kW).
- Dal 1 gennaio 2009 stop al diritto di assegnazione dei certificati verdi all'elettricità prodotta da nuovi impianti di cogenerazione (alimentati da fonte non rinnovabile) abbinati al teleriscaldamento. Salvaguardia dei diritti acquisiti per quegli impianti entrati in esercizio nel periodo che va dall'approvazione della legge Marzano (Legge 23 agosto 2004 n. 239) alla data di approvazione della finanziaria 2007, per gli impianti solo autorizzati in tale periodo purché entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008 e per gli impianti i cui lavori di realizzazione siano stati iniziati prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo ed entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008.
- Procedure semplificate per l'installazione e l'esercizio di unità di piccola cogenerazione (potenza elettrica inferiore a 1 MW) e micro-cogenerazione (potenza elettrica inferiore a 50 kW) saranno definite da un successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e da una specifica deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (che definirà le condizioni tecniche ed economiche per la connessione delle unità di cogenerazione ad altro rendimento alle reti elettriche i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi).

Aderente a:



CONFAPI

IT-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



Via F. Lippi, 30
25134 BRESCIA

Tel. 030 23076
Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it
www.apindustria.bs.it

- L'energia elettrica prodotta da cogenerazione ad altro rendimento potrà essere dotata di Garanzia di origine. Tale garanzia viene rilasciata dal Gestore del Sistema elettrico (GSE SpA) secondo procedure approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico e consente tra l'altro il riconoscimento reciproco di tale energia tra i vari Stati membri.
- Ogni quattro anni il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell' ambiente, pubblica una relazione sull'applicazione del presente decreto legislativo che viene inviata alla Commissione Europea.

Ulteriori informazioni e chiarimenti in merito possono essere richieste all'Ufficio Energia dell'Associazione.